

## **PROPOSTA DI LEGGE** recante

**“ Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.24 (Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche private)”.**

### **Relazione descrittiva**

La presente proposta di legge è volta a modificare alcuni articoli della l.r. 19 novembre 2020, n.24 (Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche private).

L'intervento di novellazione si rende necessario per uniformare la legge regionale de qua al quadro ordinamentale vigente - in particolare alla disciplina statale in materia di requisiti per l’accesso alla dirigenza sanitaria e al decreto legislativo n. 258 del 1991 che individua le attività cui è abilitato il farmacista - eliminando nel contempo tutte le disposizioni suscettibili di avere risvolti onerosi. Considerato che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, il Governo ha impugnato le legge regionale in oggetto - rilevando che alcune disposizioni in essa contenute invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e si pongono in contrasto sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e in materia di professioni – la approvanda legge di modifica, volta a superare tutte le censure governative, porterebbe alla rinuncia della suddetta impugnativa evitando il giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

La proposta si compone di 6 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 modifica l’articolo 1 della l.r. 24/2020, sopprimendo, alla fine del comma 1 le parole “opportunamente inquadrato nell’organigramma secondo le dimensioni della struttura”, e riformulando l’ultima parte del comma 2;
- l’art. 2 modifica l’art. 3 della l.r. 24/2020, eliminando tra i compiti del farmacista ivi elencati, quelli non in linea con l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 258 del 1991;
- l’art. 3 abroga l’articolo 4 della l.r. 24/2020, in quanto suscettibile di avere risvolti onerosi, sostituendolo con la clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale;
- l’art. 4 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l’art. 5, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

### **Relazione finanziaria**

#### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della legge: **“Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.24 (Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche private)”**.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa.

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “Pluriennale”.

*Nella colonna 5* si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L’art. 1 modifica l’articolo 1 della l.r. 24/2020, sopprimendo, alla fine del comma 1 le parole “opportunamente inquadrato nell’organigramma secondo le dimensioni della struttura”, e riformulando l’ultima parte del comma 2. Le modifiche hanno carattere ordinamentale.			0
Art. 2	L’art. 2 modifica l’art. 3 della l.r. 24/2020, eliminando tra i compiti del farmacista ivi elencati, quelli non in linea con l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 258 del 1991. Le modifiche hanno carattere ordinamentale.			0
Art. 3	L’art. 3 abroga l’articolo 4 della l.r. 24/2020, in quanto suscettibile di avere risvolti onerosi, sostituendolo con la clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di			0

	rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale.			
Art. 4	L'art. 4 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 5	L'art. 5, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

#### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

### **Proposta di legge recante**

**“Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.24 (Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche private)”.**

#### **Art.1**

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 24/2020)

1. L’articolo 1 della legge regionale 19 novembre 2020, n.24 (Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche private) è così modificato:
  - a) alla fine del comma 1, sono soppresse le seguenti parole : “opportunamente inquadrato nell’organigramma secondo le dimensioni della struttura”;
  - b) alla fine del comma 2, le parole “abbiano conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle normative vigenti in materia” sono sostituite dalle seguenti: “siano in possesso dei requisiti specifici previsti dalla disciplina ordinamentale vigente in materia”.

#### **Art.2**

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/2020)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24/2020 è così modificato:
  - a) la lettera d) e la lettera f) sono abrogate;
  - b) alla fine della lettera e), sono soppresse le seguenti parole: “nonché controllare l’aderenza terapeutica”.

#### **Art. 3**

(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 24/2020)

1. L’articolo 4 della l.r. 24/2020 è sostituito dal seguente:

#### **“Art. 4**

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale.”.

#### **Art. 4**

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

**On. Domenico Giannetta**

